

Allegato 1 - Linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Testo coordinato 2023

1. FINALITA'

Per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti, il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale come più sotto individuata (punto 5), anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.

Per l'anno 2020, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

Per l'anno 2021, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, da dimostrare secondo le modalità di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo 5.

Per l'anno 2022, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, da dimostrare secondo le modalità di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo 5.

2. RISORSE: RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE AI COMUNI

La Regione, per l'annualità 2016, procede al riparto delle risorse disponibili tra i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n.87 del 13 novembre 2003, ivi compreso il Comune di Fermo quale capoluogo di provincia non incluso nella predetta delibera.

A partire dall'annualità 2017 il riparto delle risorse disponibili sarà effettuato integrando l'elenco dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) con Comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate risorse per le politiche della casa/sostegno alla locazione.

La Regione effettua una ripartizione preventiva delle risorse disponibili tra i Comuni aventi diritto secondo i parametri di seguito indicati:

- Per il 65% delle risorse in proporzione al numero di famiglie residenti (dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno di riferimento).
- Per il 35% delle risorse in proporzione al fabbisogno emerso negli anni precedenti.

La ripartizione è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno (per il primo anno entro 60 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Regionale delle presenti linee guida) la Regione procede alla ripartizione delle somme disponibili, al loro impegno a favore dei Comuni ed alla erogazione di una quota del 15% del contributo assegnato a titolo di anticipazione.

L'importo erogato a titolo di anticipazione non sarà comunque inferiore ad € 12.000,00.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

A valere dall'annualità 2023 tutti i Comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

La Regione comunica annualmente ai Comuni la disponibilità economica per tale finalità e, infine, assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

3. MODALITA' DI UTILIZZO

I Comuni, nei 30 giorni successivi all'atto regionale di riparto, provvedono alla pubblicazione di appositi bandi pubblici aperti, dandone adeguata evidenza, per individuare i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi.

Nel bando pubblico sono indicati:

- L'entità delle risorse globalmente disponibili di cui al paragrafo 2.;
- I requisiti di accesso;
- I criteri per la formazione di eventuali graduatorie;
- L'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal presente atto;
- Le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese;
- Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.

Il bando deve altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003.

I Comuni, istruiscono le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verificano il possesso dei requisiti richiesti, segnalano il fabbisogno emerso alla Regione e richiedono l'erogazione dei fondi, che si sono resi necessari per soddisfare le domande pervenute, istruite con esito positivo, e liquidate/liquidabili con tempistica **1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre** di ciascun anno.

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulatesi per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (*art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Contestualmente alla richiesta di fabbisogno i Comuni provvedono a comunicare i dati necessari per il monitoraggio dell'avanzamento del procedimento richiesti dal Ministero secondo la scheda predisposta dalla Regione. La trasmissione della scheda di monitoraggio correttamente compilata e sottoscritta, è condizione per la tempestiva erogazione delle risorse.

Per l'anno 2020 i Comuni che non vi abbiano già provveduto avviano le procedure mediante pubblicazione di appositi bandi aperti. I bandi eventualmente pubblicati prima dell'adozione del presente provvedimento vengono integrati con le disposizioni del presente atto.

I comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo, in corrispondenza delle "finestre" del **10 agosto**, del **31 ottobre** e del **31 dicembre**. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun comune;
- i comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante, in base a quanto previsto dal successivo paragrafo "6. Finalizzazione dei contributi ed entità". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni; minori; componenti con invalidità accertata per almeno il 74%; componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un *progetto assistenziale individuale*.

Per l'anno 2021 i Comuni che non vi abbiano già provveduto avviano le procedure mediante pubblicazione di appositi bandi aperti. I bandi eventualmente pubblicati prima dell'adozione del presente provvedimento vengono integrati con le disposizioni del presente atto.

I Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del **1.03.2021**, **1.06.2021**, **1.10.2021** e **1.03.2022**, tramite la modulistica appositamente predisposta dalla Regione medesima. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;
- i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6. "Finalizzazione dei contributi ed entità". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni; minori; componenti con invalidità accertata per almeno il 74%; componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Per l'anno 2022 i Comuni che non vi abbiano già provveduto avviano le procedure mediante pubblicazione di appositi bandi aperti. I bandi eventualmente pubblicati prima dell'adozione del presente provvedimento vengono integrati con le disposizioni del presente atto.

I Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del **01.03.2022**, **01.06.2022**, **01.10.2022** e **01.03.2023**, tramite la modulistica appositamente predisposta dalla Regione medesima.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;
- i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6. "Finalizzazione dei contributi ed entità". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni – minori - componenti con invalidità accertata per almeno il 74% - componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

A valere dall'anno 2023 i Comuni che non vi abbiano già provveduto avviano le procedure mediante pubblicazione di appositi bandi aperti.

*I Comuni, a seguito di conferma annuale della disponibilità di risorse per tale finalità, richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del **1 marzo**, **1 giugno** e **1 ottobre** di ciascun anno, tramite la modulistica appositamente predisposta dalla Regione medesima.*

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- *la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;*
- *i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6. "Finalizzazione dei contributi ed entità". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni – minori - componenti con invalidità accertata per almeno il 74% - componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.*

Eventuali economie a valere sulle richieste per le quali sia già stata disposta la liquidazione dei contributi a beneficio dei Comuni, dovranno essere restituite dai Comuni alla Regione.

4. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI

La Regione procede alla liquidazione dei contributi nei limiti delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

In occasione della erogazione delle risorse da richiedere alle scadenze del 1 marzo e 1 giugno la Regione provvede, ove necessario, a reintegrare la dotazione iniziale liquidata a titolo di anticipazione al momento della ripartizione preventiva.

Qualora, alla presentazione della scheda di monitoraggio relativa alla liquidazione con scadenza 1 ottobre, si rendessero disponibili delle economie sulle risorse assegnate, queste vengono accertate e ripartite tra i Comuni ove risultasse un fabbisogno insoddisfatto.

Qualora le predette economie non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno inevaso, queste vengono ripartite, tra i Comuni interessati, in maniera direttamente proporzionale alla misura del fabbisogno insoddisfatto rilevato in ogni Comune.

In ogni altro caso le economie accertate e non utilizzate si aggiungono alle risorse disponibili per il riparto dell'annualità successiva.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la Regione procede alla liquidazione delle risorse disponibili, a beneficio dei Comuni.

A valere dall'anno 2023 la Regione procede alla liquidazione delle risorse disponibili, a beneficio dei Comuni.

5. REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI (REQUISITI SOGGETTIVI)

I Comuni, nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare, destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune verifica inoltre che il richiedente (*art. 3 commi 1 e 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- Abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00.
Nel caso di domande di contributo presentate per la Finalità f) della tabella di cui al successivo paragrafo 6., il richiedente deve avere un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
Nel caso di domande di contributo presentate per la Finalità g) della tabella di cui al successivo paragrafo 6., il richiedente deve avere un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
- Sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Tale requisito non è richiesto nel caso di domande di contributo presentate *per le Finalità f) e g)* della tabella di cui al successivo paragrafo 6.
- Sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- Non sia titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Per l'anno 2020 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

- lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

- c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%".

Per l'anno 2021 la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

In quest'ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2019 e alla somma dei redditi percepiti nel 2020;
- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento.

Per l'anno 2022 la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

In quest'ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2020 e alla somma dei redditi percepiti nel 2021;
- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno 2021, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento.

6. **FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'**

Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti/numero di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione.

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

Finalità:	Contributo:
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00

d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (<i>canone concordato</i>)	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00
--	--

Per l'anno 2020 la tabella è integrata con la seguente lett. e):

e) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19.	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese
---	---

Per l'anno 2021 la tabella è integrata con la seguente lett. f):

f) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza da Covid-19	Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2021, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00.
--	--

Per l'anno 2022 la tabella è integrata con la seguente lett. g):

g) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25%, anche per motivi connessi all'emergenza da Covid-19	Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2022, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00.
---	--

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (*art. 4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*).

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura da indicare nel Bando.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

7. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (*art. 6 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*).

8. CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, i Comuni sono tenuti ad effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

9. MONITORAGGIO

I Comuni, al fine di consentire alla Regione di assicurare il monitoraggio predisposto dal competente Ministero sia sull'utilizzo dei fondi assegnati che degli eventuali stanziamenti regionali, provvedono ad inviare la scheda di monitoraggio entro il **1 marzo**, **1 giugno** e **1 ottobre** di ogni anno.

Per l'anno 2020 i Comuni inviano alla Regione, debitamente compilate, le schede di monitoraggio predisposte dal MIT alle scadenze del 10 agosto e 31 ottobre, fermo restando l'obbligo di inviare le schede relative alle scadenze del 1 marzo e 1 giugno, vigenti prima dell'adozione del presente provvedimento.

10. ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'

Sono escluse le richieste provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR 746 del 15.6.2020 e smi.

Per l'anno 2021 sono escluse le domande di cui alla Finalità f) della tabella presente nel paragrafo 6, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2021 ai sensi dell'art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione).

Per l'anno 2022 sono escluse le domande di cui alla Finalità g) della tabella presente nel paragrafo 6, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2022 ai sensi dell'art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione).

Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.